



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

Oggetto: costituzione di STP nella forma di s.r.l. - condizioni necessarie per l'iscrizione – maggioranza dei 2/3 dei voti - art. 2468 comma 3 c.c. diritto di voto proporzionale alla partecipazione di capitale - deroga - diritti particolari dei soci e amministrazione della società - ammissibilità.

Rispondiamo in merito alla costituzione di una società tra professionisti (S.T.P.) nella forma di società a responsabilità limitata, laddove il professionista iscritto all'albo detenga il 30% delle quote e il restante 70% sia detenuto da un socio non professionista (la moglie), il cui amministratore sia il professionista (art. 8). In sede di deliberazione delle attività di amministrazione, al socio professionista, in deroga al principio di proporzionalità tra partecipazione al capitale e diritto di voto, ai sensi dell'art 2468, comma terzo, c.c., sono statutariamente conferiti “diritti particolari”, per i quali al socio professionista spettano “particolari diritti” relativi all'amministrazione della società. Per quanto sopra, l'art. 23 dello statuto prescrive che “spetta quale “diritto particolare” al socio il diritto di voto nelle deliberazioni o decisioni dei soci nella misura del 70%, in capo al socio professionista. Resta invariato il diritto di partecipazione agli utili distribuibili in base alle quote di partecipazione al capitale.

Orbene, la premessa è parte integrante e sostanziale per la trattazione in prosieguo.

L'art. 10 comma 3 della Legge n. 183/2011, come modificata dall'art. 9 bis della legge n. 27/2012, che ha istituito le società tra professionisti, stabilisce che *“E' consentita la costituzione di società' per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”*.

I modelli societari regolati dai Titoli V e VI del codice civile sono: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative. I vari modelli possono essere classificati universalmente in “società di persone”, “società di capitali”, “società cooperative”.

L'articolo 10, comma 4 lettera b) della Legge 183/2011, recita:

“..... In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”.

Le due norme vanno lette congiuntamente.

Invero, la condizione per la quale *“il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale deve essere tale che la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisione dei soci”*, vale per sottolineare che la volontà dei soci professionisti, indipendentemente dai modelli societari



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

adottati, per costituire una STP, sia preponderante rispetto a quella dei soci non professionisti e tale da non essere limitata o condizionata dai soci investitori o esercenti attività tecniche/operative, quando vanno decise le scelte strategiche della società attraverso, la quale i soci professionisti esercitano l'attività intellettuale regolamentata. Difatti, la maggioranza "per teste" è il criterio di calcolo delle maggioranze deliberative per le società di persone, mentre nelle società di capitali il criterio delle maggioranze si computa per "quote" di partecipazione al capitale sociale, anche indipendentemente dalla composizione personale dei soci.

L'obiettivo della norma di riferimento è quello di apprestare una serie di condizioni, affinché il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale delle professioni sia tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o delle decisioni dei soci. *"Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo"* (così, art. 10 comma 4 L. 183/2011).

Nel caso in esame, la società di capitali è costituita da due soci, di cui l'uno professionista, l'altro di capitale. La partecipazione dei due soci al capitale sociale appare sbilanciata in favore del socio non professionista, in quanto esso ha sottoscritto il 70% delle quote, mentre il socio professionista detiene il restante 30%. Tale condizione determinerebbe da sola l'impossibilità di iscrizione all'albo professionale dell'iscritto, socio professionista di una STP nella forma di s.r.l., sprovvisto dei poteri di determinare la volontà deliberativa a maggioranza nelle decisioni dei soci, se si applicasse il principio di proporzione tra diritto di voto e partecipazione al capitale.

Ciò premesso, lo statuto ha previsto due condizioni che escludono la suesposta interpretazione.

L'art. 8 dell'Atto costitutivo prevede che *"I comparenti deliberano che la Società sia amministrata sino a revoca o dimissioni da un amministratore unico nominato nella persona del Signor ***** (socio professionista) al quale sono conferiti tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Allo stesso è conferita inoltre la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Sig. ***** (socio professionista) dichiara di accettare tale incarico e l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 C.C. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea."*

L'art. 7 ("partecipazioni") dello Statuto della "società S.T.P. s.r.l." dispone che possono essere soci solo professionisti iscritti all'ordine, anche in sezioni differenti e che *"In ogni caso il numero dei soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci anche attraverso l'attribuzione di diritti particolari di voto di cui all'art. 2468 comma 3 Cod.Civ.; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società"*.

Il successivo art. 23 dello Statuto, rubricato "diritti dei soci", prevede che:

"Ai sensi dell'art.2468 comma terzo Cod. Civ., è consentita l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili.

Ai sensi di legge spetta quale "diritto particolare" al socio il diritto di voto nelle deliberazioni o decisioni dei soci nella seguente misura:

- ***** (Socio professionista) 70% (settanta per cento);
- ***** (Socio non professionista) 30% (trenta per cento).

A decorrere dagli utili realizzati dall'esercizio 2025 il diritto di partecipazione agli utili distribuibili verrà suddiviso in base alle quote di partecipazione al capitale".



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

Ora, le norme dell'atto costitutivo e dello statuto vanno lette congiuntamente.

Innanzitutto, la questione verte sulla rilevanza delle disposizioni statutarie, che possano derogare il principio di proporzione tra diritto di voto e quota di partecipazione al capitale, nonché delle materie oggetto dell'eventuale deroga al suddetto principio, stabilito dall'art. 2468 comma 3, del codice civile.

3.1 In primis, il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio d'Impresa n. 224-2014/I (da cui prende le mosse e si fa proprio il presente approfondimento), ha chiarito che, in merito alla “portata della (specifica) statuizione di cui all'art. 10 (comma 4, lett. b), secondo periodo, del dm 34/13, secondo cui *“il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci...”*, la maggioranza nel voto deve essere garantita da apposite clausole dello statuto capaci di assicurare ai professionisti la maggioranza nelle decisioni anche in caso di minoranza numerica. La regola dei due terzi dei voti, spiega il Consiglio nazionale del notariato, vale per tutte le deliberazioni e decisioni dei soci, quindi per le delibere assembleari delle società di capitali e cooperative, per le modifiche dei patti sociali e le decisioni delle società di persone. In sostanza, si limita la possibilità che i soci non professionisti influiscano sulle scelte strategiche della società e incidano sullo svolgimento delle prestazioni professionali”.

L'atto costitutivo delle s.r.l. può derogare, per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci, al principio di proporzionalità del diritto di voto, sancito dall'art. 2479, comma 5, c.c.

Ciò può avvenire:

- (i) con clausole applicabili in via generale e astratta a tutti i soci (ad esempio: tetto massimo di voto, voto scalare, voto scaglionato, voto capitario, etc.), nonché
- (ii) con clausole che attribuiscono a taluni soci particolari diritti che comportano una “maggiorazione” del diritto di voto (ad esempio: voto plurimo, casting vote, voto determinante, etc.) o che lo limitano (ad esempio: voto limitato, voto condizionato, etc.); non trovando in ogni caso applicazione il limite e il divieto di cui all'art. 2351, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, c.c.

Nello specifico, l'art. 2351, comma 4, c.c. è stato modificato dal d.l. 91/2014, conv. dalla l. 116/2014 ed è stato così sostituito: *“Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti”*.

Le clausole sub (i), applicabili in via generale e astratta a tutti i soci, costituiscono normali clausole “statutarie”, la cui introduzione, modificazione e soppressione può essere decisa, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, con la maggioranza richiesta dall'art. 2479-bis, comma 3, c.c. Le clausole sub (ii), invece, danno luogo a diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., e possono essere introdotte, modificate e soppresse, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, solo con il consenso unanime di tutti i soci.

In questa prospettiva, assume grande rilevanza il canone interpretativo rinvenibile nella legge delega da cui origina la riforma del 2003, con precipuo riferimento all'art. 3, comma 1, lett. b, l. 366/2001, là dove imponeva di “prevedere un'ampia autonomia statutaria” e al comma 2, lett. f, dello stesso art. 3, che richiedeva di “ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale”. Il che vale quanto dire che l'interprete, di fronte a una



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

regola dettata in tema di “contenuto della partecipazione”, senza chiari segni circa la natura imperativa della regola stessa, deve tendenzialmente orientarsi verso la sua natura derogabile.

In terzo luogo, lungi dall’essere un impedimento alla derogabilità del principio della proporzionalità del diritto di voto, il citato art. 2468 c.c. fornisce in realtà un’importante conferma circa la possibilità di derogarvi.

È infatti pacifico che tra i “*particolari diritti riguardanti l’amministrazione*” previsti dall’art. 2468, comma 3, c.c., possano essere annoverati casi in cui viene concesso a uno o più soci il potere di assumere decisioni che altrimenti sarebbero rimessi alla competenza collettiva dei soci (si pensi alla nomina del o degli amministratori o a determinate operazioni gestorie).

Ne consegue altrettanto evidentemente che in tutti questi casi l’attribuzione di un siffatto diritto particolare comporta anche una deroga al principio di proporzionalità del diritto di voto, giacché il voto degli altri soci in queste materie viene del tutto escluso o comunque limitato in misura corrispondente al diritto spettante al socio cui spetta il diritto particolare.

Per questa via, si giunge a sostenere che la locuzione “particolari diritti riguardanti l’amministrazione” vada in realtà riferita ai “diritti concernenti i poteri nella società” (come espressamente affermava la Relazione al d.lgs. 6/2003) e dunque virtualmente anche al voto in tutte le decisioni di competenza dei soci.

In una simile prospettiva è stato altresì sostenuto – anche dalla massima n. 138 del 13 maggio 2014 del Consiglio Notarile di Milano e con la massima n. 39 – che il novero dei diritti particolari di cui all’art. 2468, comma 3, c.c., non può essere inteso in senso tassativo, bensì esemplificativo.

Essi possono cioè avere ad oggetto materie non strettamente “*riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili*”, cui espressamente si riferisce la norma, bensì ulteriori “diritti diversi”, dovendosi ritenere concessa all’autonomia negoziale, al pari di quanto dispone l’art. 2348 c.c. per la s.p.a., la facoltà di “liberamente determinare il contenuto” delle partecipazioni sociali, “nei limiti imposti dalla legge”.

Il che porta con sé, quale inevitabile corollario, la possibilità di attribuire a uno o più soci diritti particolari comportanti una maggiorazione del diritto di voto, che a sua volta altro non è che una deroga al principio di proporzionalità stabilito dall’art. 2479, comma 5, c.c.

Se a una siffatta conclusione si perviene in relazione alla previsione di diritti particolari spettanti a singoli soci, a maggior ragione si deve ammettere la derogabilità del principio di proporzionalità del diritto di voto, allorché ciò derivi da una regola organizzativa applicabile in via generale e astratta a tutti i soci.

Costituiscono un esempio di clausole di questo tipo quelle che disciplinano – per tutte o solo per alcune decisioni – il c.d. “tetto massimo” dei voti spettanti a ciascun socio, il voto scalare, il voto scaglionato o anche il voto capitaro. Quest’ultimo – soprattutto nella s.r.l., normalmente caratterizzata da un numero contenuto di soci – di poco si discosta, sul piano fattuale ed effettuale, da una clausola di mera rideterminazione quantitativa del diritto di voto: un po’ come dire che una società con 5 soci, aventi le seguenti quote: 33%, 23%, 21%, 14% e 9%, attribuisce a tutti soci il diritto di voto in misura pari al 20% del capitale, che equivale appunto al voto capitaro.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

Le clausole applicabili in via generale e astratta a tutti i soci, da un lato, e quelle che attribuiscono a taluni soci particolari diritti, che comportano una maggiorazione o una limitazione del diritto di voto, dall'altro, possono d'altronde anche combinarsi tra loro nell'ambito della medesima società. Così, ad esempio, le clausole del tetto massimo, del voto scalare, del voto scaglionato o del voto capitario, potrebbero essere destinate solo ad alcuni determinati soci oppure a tutti soci con esclusione di taluni di essi.

E lo stesso dicasi per il comma 3 dell'art. 2468 c.c., che con riferimento al diritto di voto prevede che lo statuto delle medesime società *“anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative”*.

Si tratta infatti di disposizioni speciali che mirano esclusivamente a consentire il conseguimento del risultato voluto dal legislatore, allorquando ha previsto che una Società tra Professionisti, indipendentemente dalla forma societaria, garantisca il potere deliberativo al professionista al di là del numero dei soci non professionisti o della partecipazione al capitale sociale.

La stessa formulazione della norma lascia intendere la voluta “neutralità” dell'intervento normativo: il contenuto dei diritti particolari e le quote a voto non proporzionale possono essere previste “anche in deroga” alle norme generali.

In sede di costituzione, ovviamente, non si pone problema alcuno.

Successivamente ad essa, sarà necessario il consenso unanime per l'introduzione, modificazione e soppressione di tutte le clausole che danno luogo a diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c.

Per tutto quanto premesso, non sarebbe stato possibile riesaminare con esito positivo la questione, limitandosi a valutare la documentazione prodotta dall'iscritto a suffragio della legittimità della richiesta iscrizione, senza approfondire la dinamica codicistica e la normativa vigente in materia di società, che in questi ultimi anni ha impegnato giuristi ed interpreti in percorsi ermeneutici ancora inesplorati.

Pertanto, dalla attenta disamina dell'atto costitutivo e dello statuto, emerge che sia in linea di massima possibile ammettere la deroga introdotta al principio di proporzionalità tra diritto di voto in ragione della percentuale di quote di capitale possedute dal singolo socio in una società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2468 comma 3 del Codice civile. Pertanto, si ritiene che ai sensi dell'art. 10 commi 3 e 4 lett. b) della Legge 183/2011 e D.M. 34/2013 la società tra professionisti in oggetto possa essere iscritta nella sezione speciale dell'albo professionale dei periti industriali (art. 8 D.M. 34/2013).